

ALLEGATO A 1

COMUNE DI SAN DONACI
(Provincia di BRINDISI)

CONCESSIONE IN USO DI BENE IMMOBILE COMUNALE
VIA _____ ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE /
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____

Scrittura privata

Il Giorno _____ del mese _____ dell'Anno _____ sono presenti i signori

_____ per il Comune di San Donaci;

_____ per l'Associazione _____

Richiamati

- a) la Legge 7 dicembre 2000 n. 383, per le parti ancora vigenti ed applicabili;
- b) il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b), della L. 6 giugno 2016 n. 106" e ss. mm. e ii.;
- c) il Regolamento comunale PER LA CONCESSIONE D'USO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ed, in particolare, l'art. 1 LETT. B) che prevede, tra l'altro, che i beni patrimoniali indisponibili, destinati a fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici, possano essere concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso e che, normalmente, l'utilizzazione avviene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, con concessioni amministrative;
- d) l'art. 12 dello Statuto Comunale che prevede che *La valorizzazione e il sostegno delle libere forme associative avviene secondo criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento. Saranno previste in particolare forme di consultazione, la concessione, in uso di beni comunali, il patrocinio per le iniziative più rilevanti, la collaborazione tramite convenzione per lo svolgimento di attività socialmente utili;*
- e) il "Regolamento per LA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 dell'11.04.2017, che prevede, tra l'altro, che i beni immobili possano essere assegnati in uso ad associazioni di volontariato e di promozione sociale o a cooperative sociali, per attività legate agli specifici scopi statutari dei soggetti e per specifiche attività di particolare rilevanza sociale, e stabilisce criteri e modalità di assegnazione e gestione;

Premesso che:

- 1) il Comune di San Donaci promuove e sviluppa, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali,

attività ricreative, sociali ed aggregative, allo scopo di creare luoghi di incontro e di ritrovo che costituiscano punti di riferimento per la popolazione sandonacese;

2) il Comune di San Donaci è proprietario dell'immobile appartenente al patrimonio immobiliare indisponibile sito a San Donaci in Via per __ n. _ e ____ censito al N.C.E.U. del Comune di San Donaci al Foglio _ Mappale ____;

3) con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____/0/2024, tra l'altro:

- è stata confermata la destinazione d'uso del suddetto immobile di proprietà comunale allo svolgimento di attività nel campo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione a favore di associazioni rientranti tra quelle previste dall'art. 8 del Regolamento comunale citato;

- sono stati approvati gli indirizzi per l'assegnazione delle dei suddetti immobili;

- è stato approvato lo schema della presente concessione;

5) in data ____ è stato pubblicato avviso pubblico per l'assegnazione ad uso sede sociale dei locali dell'immobile sito in Via (____), di proprietà comunale, a favore di associazioni territoriali;

- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/2024 sono stati assegnati i locali dell'immobile sito in Via _____ (____) alle associazioni/organizzazioni individuate;

6) (se il caso) le associazioni di cui alla presente concessione hanno presentato domanda congiuntamente.

Tutto quanto sopra richiamato e premesso,

Il **COMUNE DI San Donaci**, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune" o "Concedente", con sede legale e domicilio fiscale San Donaci, Piazza Pompilio Faggiano 26 – Codice fiscale 80001990748 P. IVA: - 01432100749, nella persona Responsabile _____ domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo,

CONCEDE IN USO A TITOLO GRATUITO (se ricorre il caso)

- parte dell'immobile di proprietà comunale ubicato a San Donaci in Via ____ n. _____ denominato "____", censito al N.C.E.U. del Comune di San Donaci al foglio ____ mappale ____ sub. _____, destinato a _____, all'associazione/organizzazione _____, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Associazione" o "Concessionario", con sede legale e domicilio fiscale a

_____ (BR) Via _____, iscritta _____, C.F. _____, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, nato a _____ (____) il ____/____/____ - C.F. _____, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza dell'Associazione medesima, presso la cui sede agli effetti della presente risiede e a ciò espressamente autorizzato, che accetta.

Il Comune e l'Associazione _____ nel contesto dell'atto saranno indicati, anche, per brevità, "parti".

La concessione è regolata dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 – Premesse

I richiamati e le premesse alla presente concessione, nonché tutti gli atti e i documenti in essa citati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Finalità ed oggetto

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, anche al fine di promuovere attività ricreative, sociali ed aggregative _____, in collaborazione con il Concessionario, allo scopo di sviluppare l'attività di

_____, il Comune di San Donaci, come sopra rappresentato, assegna in uso all'Associazione, come sopra rappresentata, i locali _____, come da apposita planimetria allegata alla presente concessione tramite deposito nel fascicolo contrattuale, dell'immobile situato a San Donaci, Via _____ n. _____ identificato al NCEU al Foglio Mappale _____ Sub __, ai patti e alle condizioni riportati nella presente concessione.

Oltre all'immobile fanno parte della presente concessione gli eventuali arredi ed attrezzature di proprietà del Comune, come da verbale di consegna di cui al successivo art. 10.

2. La presente concessione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Comune ed il Concessionario in merito all'uso dell'immobile quale sede sociale ed alla realizzazione delle finalità pubbliche di cui al precedente comma 1.

Art. 3 – Decorrenza e durata della concessione

La presente concessione avrà durata di anni _____ (MAX 6 ANNI), a far tempo dalla data di stipula della stessa.

Art. 4 – Condizioni Economiche

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale alla presente concessione in uso si applica la seguente riduzione:

A fronte della concessione, l'Associazione è tenuta al pagamento delle utenze nella misura forfetaria

di euro _____ mensili.

Art. 5 Ambito di attività

1. All'interno dei locali concessi, l'Associazione deve svolgere attività che perseguano le finalità previste negli ambiti di intervento di cui all'art. 8 del Regolamento comunale per la concessione in uso di beni di proprietà comunale e degli indirizzi di G.C. n. ___ del _____

Tali attività dovranno essere ispirate a finalità democratiche e di pubblica utilità, senz'alcun fine di lucro.

2. L'Associazione utilizzerà la struttura per attività di _____; tali attività dovranno rispettare le normative sull'associazionismo in vigore.

Art. 6 – Utilizzo struttura

1. Fermo restando quanto stabilito in altri articoli della presente concessione, l'Associazione si impegna ad utilizzare l'immobile assegnato, in ogni sua parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire dello stesso, anche parzialmente, per usi differenti da quelli pattuiti e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione.

2. E' vietata la sub-concessione dei beni immobili e mobili di cui al presente atto.

3. L'Associazione si impegna a garantire il pieno utilizzo dei locali, anche ricorrendo eventualmente all'uso plurimo, col coinvolgimento di più soggetti interessati e nelle forme di cui all'art. 10 del citato Regolamento comunale. In tal caso, l'Associazione potrà condividere solo parzialmente i locali assegnati con la presente concessione con altre associazioni del territorio.

4. Il concessionario, inoltre, potrà concedere in uso temporaneo ad altre associazioni gli spazi assegnati per attività istituzionali, ricreative, ludiche, educative, sociali e culturali.

5. In ogni caso è esclusiva la responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente.

Art. 7 - Impegni, oneri e divieti per il Concessionario

1. Il Concessionario si impegna a collaborare con il Comune nella realizzazione di attività istituzionali e di progetti di inclusione sociale in particolar modo rivolti alle fasce più deboli della popolazione.

2. Durante tutto il periodo di validità della concessione, l'Associazione è tenuta a:

a) provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di manutenzione ordinaria dei locali, curando, con particolare attenzione, la tinteggiatura degli ambienti, la riparazione e la sostituzione di parti terminali degli infissi;

b) effettuare i servizi di pulizia e garantire il rispetto delle norme igieniche;

c) custodire l'immobile, i locali e le aree assegnati, così come gli eventuali arredi ed attrezzature, assumendo tutti gli obblighi inerenti la sorveglianza, la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura;

d) provvedere, a propria cura e spese, anche in collaborazione con le altre associazioni concessionarie di locali nella manutenzione ordinaria dell'area verde pertinenti all'edificio;

e) consentire al Comune, tramite propri tecnici o funzionari, di accedere alle strutture assegnate, al fine di verificarne lo stato e le modalità di utilizzo, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di conservazione del corretto stato d'uso.

3. Per manutenzione ordinaria dell'area verde di cui alla lettera d) del precedente comma 2 si intende lo svolgimento delle seguenti attività:

- raccogliere cartacce e rametti secchi, ecc. con frequenza minima di 1 volta al mese (tale frequenza sarà intensificata nel periodo estivo fino ad un massimo di n. 2 volte al mese);

- sfalciare l'erba con frequenza minima di n. 6 volte all'anno;

4. In caso di inadempienze o tardivo intervento di manutenzione ordinaria, il Concedente potrà sostituirsi al Concessionario eseguendo direttamente le manutenzioni ordinarie che si rendessero necessarie ed urgenti nei beni concessi, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, inoltrata tramite PEC o raccomandata a/r.

5. L'Associazione deve rendicontare almeno ogni 12 (dodici) mesi al Comune circa le richieste pervenute e autorizzate per l'utilizzo temporaneo da parte di altri soggetti degli spazi comuni nonché gli introiti derivanti dagli stessi utilizzi.

E' fatto obbligo all'Associazione di utilizzare i suddetti introiti solo ed esclusivamente per finalità proprie della sede assegnata, per spese quali: smaltimento rifiuti, pulizia e manutenzione ordinaria dei locali della struttura, acquisto di arredi, materiali o attrezzature legati ad iniziative e progetti.

6. Fermo restando quant'altro stabilito dalla presente concessione, il concessionario è tenuto, inoltre, a:

a) rispettare la destinazione d'uso dei locali e l'ambito di attività di cui al precedente art. 5;

b) rispettare le condizioni tutte di cui alla presente concessione;

c) svolgere l'attività sociale nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore, con particolare riferimento alla disciplina specifica delle associazioni di ___;

d) trasmettere annualmente al Comune, entro il mese di aprile, copia del verbale dell'assemblea dei soci che approva la relazione sull'attività svolta e il rendiconto per l'esercizio sociale dell'anno precedente;

e) trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune il programma preventivo delle attività ed iniziative da realizzare nel corso dell'anno successivo ed il preventivo delle entrate e delle spese;

f) stipulare le assicurazioni, di cui all'art. 5 del Regolamento cit., e trasmettere tempestivamente al Comune copia delle quietanze comprovanti il pagamento annuale del premio relativo alle polizze assicurative, debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia

Assicuratrice;

- g) segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria;
 - h) adempiere a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; rispettare le leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente, se ed in quanto applicabili. L'inosservanza delle sopradette leggi, se ed in quanto applicabili, comporta senza alcuna formalità, la risoluzione della concessione.
7. Nell'immobile e nei relativi locali/aree esterne di cui al presente atto si fa esplicito divieto di:
- a) consumare superalcolici;
 - b) installare e comunque utilizzare macchinette da gioco;
 - c) effettuare attività commerciali, artigianali o, comunque, con fine di lucro.

Art. 8 – Oneri e Competenze del Comune

1. Rimangono in capo e a carico del Comune le manutenzioni straordinarie dell'edificio e delle aree esterne.
2. Il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente gli immobili oggetto della presente concessione con i relativi servizi qualora intervengano ragioni straordinarie o per gravi motivi di pubblica utilità.
3. Resta inteso che nei casi descritti l'Associazione è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla conduzione di dette attività e da eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature concesse in gestione.

Art. 9 – Referenti

1. L'Associazione ha individuato il sig. _____, proprio _____ quale responsabile / referente della gestione della sede che sarà il soggetto cui il Comune farà riferimento per ogni necessità.
2. Il Comune ha individuato il Responsabile del Servizio _____ del Comune quale proprio referente per tutto quanto forma oggetto del presente atto.
3. Qualsiasi variazione nei responsabili/referenti deve essere comunicata alle controparti per iscritto.

Art. 10 - Consegna e riconsegna

1. L'Associazione dichiara di aver visionato l'immobile e i locali concessi e di conoscerne le condizioni e lo stato, ritenendoli idonei all'uso pattuito.
2. La struttura, i locali con le relative attrezzature e gli eventuali arredi di proprietà del Comune oggetto del presente atto sono concessi ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessorio e pertinenza, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive esistenti e competenti, secondo quanto indicato nell'apposito "verbale di consegna e di consistenza", redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse controfirmato, nel quale sono descritti i beni immobili e mobili concessi ed il relativo stato di consistenza e di conservazione e dal quale risulta, tra l'altro, che il Concessionario è costituito custode degli stessi.

Tale verbale è conservato agli atti del Comune e consegnato in copia all'Associazione.

3. Al termine della concessione, i beni immobili e mobili concessi saranno riconsegnati dall'Associazione al Comune in buono stato, in condizioni compatibili al corretto utilizzo e nella situazione di fatto in cui si trovavano.

al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale sullo stato dei beni.

Si precisa che eventuali arredi ed attrezzature di proprietà dell'Associazione dovranno essere rimossi a cura e spese del medesimo al termine della concessione.

Art. 11 – Custodia dei locali e responsabilità

1. Il Concessionario è costituito custode dell'immobile e dei relativi arredi ed attrezzature; si impegna a custodire e a far custodire i beni immobili e mobili oggetto di concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, impegnandosi a restituirli al concedente in buono stato e nella situazione di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Il Concessionario dovrà custodire i beni assegnati, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio concesso e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura.

2. Il Concedente potrà avere accesso all'immobile ed alle annesse aree in ogni momento, previo preavviso, al fine di verificarne lo stato, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di conservazione del corretto stato d'uso e di constatarne la corretta manutenzione e conduzione impiantistica.

3. Fermo restando quant'altro disciplinato nel presente atto, qualora particolari situazioni facessero ragionevolmente presupporre l'esistenza di rischi per l'incolumità per gli utilizzatori/soci, l'Associazione ne interromperà immediatamente l'uso, in tutto o in parte, prendendo le precauzioni del caso, comunicandolo immediatamente al Comune.

4. Tutte le attività dell'Associazione sono svolte in nome e per conto proprio.

5. Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'utilizzo dei beni immobili e mobili oggetto della presente concessione sono a carico dell'Assegnatario, anche in caso di utilizzo temporaneo di locali a terzi (sub-utilizzo). L'Associazione s'intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi volontari/soci e/o a terzi, nonché da qualsivoglia danno

che possano derivare a persone, all'immobile e /o agli spazi esterni concessi o a cose.

Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Inoltre, il Comune di San Donaci resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali furti all'interno dei locali assegnati.

A tali scopi, l'Associazione ha contratto le seguenti idonee polizze assicurative:

- Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi n. _____ emessa da _____ il __/__/__;
- Polizza infortuni n. _____ emessa da _____ il __/__/_____.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non esonera l'Assegnatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

L'Assegnatario trasmetterà tempestivamente, ogni anno, al Comune copia delle quietanze comprovanti il pagamento annuale del premio relativo alle polizze assicurative di cui sopra, debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice o copia di nuove idonee polizze.

6. L'accertamento degli eventuali danni all'immobile e/o agli spazi esterni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dell'Associazione. Nel caso di sua assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune, senza che le stesse possano sollevare eccezione alcuna.

Art. 12 – Manutenzione - Miglioramenti e Addizioni

1. Fermo restando quant'altro previsto nella presente concessione, sono a carico del Concessionario:

- a) i lavori di manutenzione ordinaria dei locali, prestando particolare attenzione alla tinteggiatura degli ambienti e alla riparazione e sostituzione di parti terminali degli infissi;
- b) i servizi di pulizia;
- c) la garanzia del rispetto delle norme igieniche.

2. L'Associazione non potrà opporsi a lavori di modifica, ampliamento o miglioria dei locali che il Comune intendesse eseguire a propria cura e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno a causa dell'eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell'attività, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi.

Il Comune darà preventiva comunicazione all'Associazione della data prevista per l'inizio lavori e del presunto termine degli stessi.

3. L'Associazione non potrà apportare, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune, modifiche di qualsiasi natura all'immobile in ogni sua parte ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.

4. L'Associazione potrà eventualmente eseguire, unicamente previo consenso del Comune, opere od interventi che eccedono l'ordinaria manutenzione purché tali opere o interventi siano volti a garantire la buona conservazione dei locali, non comportino modifiche alla destinazione d'uso e non necessitino di concessione edilizia. Tali eventuali interventi autorizzati di miglioria accederanno gratuitamente alla proprietà, al termine della concessione.

5. Il Concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente e/o opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

6. Qualora si verificassero condizioni di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi delle strutture e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, il Concedente potrà intervenire senza preventiva autorizzazione da parte del Concessionario e senza alcun indennizzo per lo stesso e, in caso di necessità, il Concedente potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario

a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte del Concessionario e senza alcun indennizzo per lo stesso. Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il Concedente definirà, in accordo con l'Assegnatario, tempi e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a completamento di quanto già eseguito in urgenza.

Art. 13 - Modifiche dell'assetto dell'associazione

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto giuridico dell'Associazione, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto, solo nel caso in cui permangano le condizioni tutte che hanno consentito la sottoscrizione della presente concessione ed eventualmente di procedere allo scioglimento, senza indennizzo.

Art. 14 – Revoca e Recesso

1. La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dello stesso, inoltrata tramite PEC, qualora debba rientrare nella piena disponibilità dei locali per l'esecuzione di eventuali interventi straordinari o per affrontare qualsiasi necessità pubblica. Potrà altresì essere revocata in caso di alienazione dell'immobile.
2. La concessione potrà inoltre essere revocata, prima della scadenza, senza indennizzo alcuno, nei casi previsti dall'art. 8 del "Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o per lo svolgimento di attività".
3. La revoca della concessione ai sensi del precedente comma 2 avverrà previa contestazione degli addebiti, mediante PEC, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso in cui il Comune valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dal concessionario o nel caso in cui lo stesso non abbia presentato controdeduzioni, la comunicazione di revoca costituirà comunicazione di avvio del procedimento.
4. Qualora la revoca, per le motivazioni di cui sopra, arrechi un danno economico al Comune è fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In ogni caso di revoca, non spetta all'Associazione coinvolta alcun indennizzo.
6. Le parti hanno diritto di recedere dalla presente concessione, anche prima della scadenza contrattuale, dandone comunicazione con PEC raccomandata A/R almeno tre mesi prima.

Art. 15 – Comunicazioni

1. Fermo restando quant'altro stabilito nella presente concessione, tutte le comunicazioni relative alla medesima avverranno tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Comune: info@pec.sandonaci.net

Assegnatario:_____.

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 16 - Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali saranno trattati da ciascuna di esse, anche

tramite propri Incaricati o terzi nominati Responsabili, come prescritto dalla normativa vigente.

2. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune informa l'associazione che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'Associazione presta il proprio consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente concessione.

3. Si precisa che il titolare del trattamento è il Comune di San Donaci, Piazza Pompilio Faggiano26 – 72025 San Donaci, PEC: info@pec.sandonaci.net . Si fa espresso rinvio al sito del comune per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy: <https://comune.sandonaci.br.it/informativa-privacy/>

Art. 17 - Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente concessione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti è competente il Foro di Brindisi.

Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

3. La registrazione della presente concessione amministrativa gratuita avverrà a cura del Concedente, con spese a carico per il 50% a carico del Concedente e per il restante 50% del Concessionario, con le modalità e nella misura fissata per Legge.

Ovvero (solo per le Organizzazioni di volontariato)

2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

3. La registrazione della presente concessione amministrativa gratuita avverrà a cura del Concedente.

Art. 19 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente atto, composto da n. _____ pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Ovvero

Il presente atto si compone di n. _(____) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di San Donaci

Associazione